

**- ON.LE ASSESSORATO PER LA REGIONE SICILIA DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, IN
PERSONA DELL'ASSESSORE "PRO TEMPORE" -**

**ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
DICHIARATORIO**

del **Prof. Gianluca Rapisarda**, nato a Catania l'01.12.1973, ivi residente in Via Domenico Morelli n. 27, Cod. Fisc. RPS GNC 73D01 C351R, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, **dall'Avv. Ottavio Vaccaro** e dall'**Avv. Giuseppe Vaccaro**, giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori, in Catania, Via F.sco Crispi n. 225,

PREMESSO

CHE il Prof. Gianluca Rapisarda ha ricoperto il ruolo e le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Ardizzone Gioeni di Catania fino alla data del 07.07.2015;

CHE con Decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 1600 SERV. 7 IPAB, datato 08.07.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania, nominato con D.A. n. 592/Serv.7 IPAB dell'08.05.2013 è stato dichiarato decaduto e, contestualmente, si è proceduto alla nomina, in qualità di Commissario Straordinario del predetto Istituto, della Dott.ssa Polimeni Anna Maria;

CHE il Prof. Gianluca Rapisarda, gravemente leso nei suoi diritti soggettivi ed interessi legittimi dall'arbitraria ed illecita condotta tenuta nella vicenda dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro e, in particolare, dall'ingiustificata emanazione del provvedimento di decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ardizzone Gioeni di Catania, di cui al Decreto Assessoriale n. 1600 SERV. 7 IPAB, datato 08.07.2015, è stato costretto a presentare ricorso, iscritto al n. 1739/2015 R.G., all'Ecc.mo TAR, Sede Distaccata di Catania, per ripristinare la legalità violata, richiedendo l'annullamento del citato Decreto n. 1600 SERV. 7 IPAB nonché di dichiararsi l'obbligo dell'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di procedere alla nomina ed integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ardizzone Gioeni di Catania con i nominativi, in sostituzione dei dimissionari, già designati dagli Enti di competenza;

CONSIDERATO

CHE l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, ha fissato l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare per il giorno 24 settembre 2015;

CHE l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell'Assessore "pro tempore", in data 17 settembre, si è ritualmente costituito nel giudizio, resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto del medesimo;

CHE l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, Sezione Prima, giusta ordinanza n. 717/2015 Reg. Prov. Cau., in corso di notifica e che si allega in copia semplice al presente atto stragiudiziale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura inibitoria richiesta poiché appaiono violate le garanzie partecipative ed il contraddittorio nel corso dell'istruttoria che ha condotto all'adozione del Decreto

Assessoriale n. 1600 SERV. 7 IPAB nonché sussistente il danno grave ed irreparabile subito ingiustamente dall'esecuzione del provvedimento impugnato dal Prof. Gianluca Rapisarda;

CHE il TARS Catania, dunque, ha accolto la domanda di sospensione del Decreto Assessoriale n. 1600 SERV. 7 IPAB e fissato l'udienza pubblica del 09 giugno 2016 per la discussione del merito del ricorso, altresì condannando l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00;

CHE alla luce dell'ordinanza cautelare n. 717/2015 Reg. Prov. Cau., viene ripristinato lo statu quo ante e, dunque, viene reintegrato il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Ardizzone Gioeni di Catania presieduto dal Prof. Gianluca Rapisarda;

CHE il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ardizzone Gioeni di Catania, tuttavia, permane in una condizione di impossibilità a deliberare per mancanza del quorum strutturale, non avendo il competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ancora proceduto, nonostante siano trascorsi parecchi mesi, alla nomina dei nuovi componenti consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari.

Tutto ciò premesso e considerato, il Prof. Gianluca Rapisarda, ut supra rappresentato e difeso,

INVITA E DIFFIDA

l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell'Assessore "pro tempore", a dare immediata esecuzione all'ordinanza cautelare n. 717/2015 Reg. Prov. Cau. emessa dalla Sez. I dell'Ecc.mo TARS Catania e, per l'effetto, a ricostituire il quorum strutturale

del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ardizzone Gioeni di Catania, allo stato attuale composto dal Presidente Prof. Gianluca Rapisarda e da un altro consigliere Avv. Mattia Gattuso, procedendo alla nomina, con le designazioni già pervenute dagli Enti interessati, dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei dimissionari, e nel contempo

AVVERTE

il medesimo che non ottemperando a quanto suddetto, nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto, l'odierno dichiarante si vedrà costretto a tutelare i propri diritti ed interessi legittimi dinanzi ogni Autorità giurisdizionale competente, oltre a richiedere il ristoro dei danni subiti e subendi.


Salvo ogni diritto nella più ampia e generale forma.

Catania – Palermo, 28 Settembre 2015

Avv. Ottavio Vaccaro



Avv. Giuseppe Vaccaro



CONFERIMENTO INCARICO ED ELEZIONE DI DOMICILIO


Il sottoscritto, Prof. Gianluca Rapisarda, conferisce all'Avv. Ottavio Vaccaro e all'Avv. Giuseppe Vaccaro, il più ampio mandato di assisterlo in relazione al suesteso atto stragiudiziale di diffida e messa in mora nei confronti dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell'Assessore "pro tempore", conferendogli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ratificando sin d'ora il loro operato e quello di

eventuali loro sostituti.


Elegge, a tali fini, domicilio presso il loro studio, sito in Catania, Via F. Crispi
n. 225.

Autorizza, altresì, al trattamento dei dati sensibili e personali, ai sensi della
vigente normativa, anche a tutela della privacy.

Prof. Gianluca Rapisarda



Vera ed autentica la superiore firma





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2015, proposto da:

Gianluca Rapisarda, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Vaccaro e Ottavio Vaccaro, con domicilio eletto presso l'avv. Ottavio Vaccaro in Catania, Via F.Sco Crispi, 225;

contro

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

I.P.A.B. Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania e Commissario Straordinario dell'I.P.A.B. Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 16000 SERV. 7 IPAB, datato 08.07.2015, con

il quale il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania, nominato con D.A. n. 592/Serv.7 IPAB dell'8.05.2013 è stato dichiarato decaduto e, contestualmente, si è proceduto alla nomina, in qualità di Commissario Straordinario del predetto Istituto, della Dott.ssa Polimeni Anna Maria;

- di ogni altro atto precedente, susseguente o, comunque, connesso con l'impugnato decreto assessoriale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura inibitoria, poiché, quanto al fumus, appaiono violate le garanzie partecipative ed il contraddittorio nel corso dell'istruttoria che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato, e, quanto al danno, appare sussistente il pregiudizio esposto in ricorso;

Ritenuto pertanto che la domanda di sospensione dev'essere accolta, con salvezza dell'ulteriore legittima attività dell'Amm.ne, fissando il ricorso per la trattazione del merito per l'udienza pubblica del 9 giugno 2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività degli atti impugnati,
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2016 .

Condanna l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente FF

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Eleonora Monica, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)